

45. (Forma delle comunicazioni del cancelliere)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo II: DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE Capo III: Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere 45. (Forma delle comunicazioni del cancelliere)

Art. 45. (Forma delle comunicazioni del cancelliere)

1. Quando viene redatto su supporto cartaceo il biglietto, (1) col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell'articolo 136 del codice, si compone di due parti uguali una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo d'ufficio.
2. Il biglietto contiene in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore, il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato. (2)
3. Nella parte che viene inserita nel fascicolo d'ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario. Se l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d'ufficio anche la ricevuta della raccomandata.
4. Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. (3)

(1) Le parole: "Quando viene redatto su supporto cartaceo" sono state premesse dall'art. 16, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(2) Comma così modificato dall'art. 16, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(3) Comma aggiunto dall'art. 16, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221.

Documenti collegati:

45. (Forma delle comunicazioni del cancelliere)

[comunicazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Sentenza n. 21428 del 10/10/2014](#)

Inosservanza delle forme previste dagli artt. 136 cod. proc. civ. - Forme equipollenti - Validità - Condizioni - "Visto per presa visione del decreto di fissazione dell'udienza". Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Sentenza n. 21428 del 10/10/2014 Le comunicazioni di cancelleria sono validamente
.....

[comunicazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20326 del 04/09/2013](#)

Termine ex art. 669 octies, terzo comma, cod. proc. civ. per l'inizio del giudizio di merito - Rilascio di copia autentica del provvedimento cautelare - Equipollenza alla comunicazione di cancelleria - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20326 del 04/09/2013 Per la

[comunicazioni - in genere - Forma - Inosservanza delle forme previste dall'art. 136 cod. proc. civ. - Forme equipollenti - Ammissibilità - Condizioni - Rilascio di copia autentica - Fattispecie in tema di opposizione agli atti esecutivi. Corte di Cassazio](#)

esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - termine - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24418 del 02/10/2008 Sebbene le comunicazioni di cancelleria debbano avvenire, di norma, con le forme previste dagli artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att. cod. proc. civ., consegna del

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello